

IL PRESIDENTE  
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO  
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 711 del 24 maggio 2023

**LIQUIDAZIONE AD INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO DEL RIMBORSO DI SPESE DI AMMINISTRAZIONE PER CASI DENUNCIATI IN GESTIONE CONTO STATO PER L'ANNO DI DENUNCIA 2018**

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia- Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1° agosto 2012 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" e visto in particolare l'articolo 2 che dispone l'istituzione del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012;
- l'art. 3 bis del Decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 "*disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2014 di attuazione dell'art. 2 decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012;
- il Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, ed in particolare l'articolo 3 bis comma 2, come modificato e integrato dall'art. 1, comma 760, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205:

*"Al fine di assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, i commissari delegati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, i comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del*

*2012 e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara sono autorizzati ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le annualità 2017, 2018 e 2019, per poter garantire analoghe dotazioni di personale in essere e analoghi livelli qualitativi delle prestazioni,, nei medesimi limiti di spesa previsti per le annualità 2015 e 2016 e con le modalità di cui al comma 8 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il seguente riparto percentuale: il 78 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni; il 16 per cento alla struttura commissariale della regione Emilia-Romagna; il 4 per cento alle citate prefetture-uffici territoriali del Governo e il 2 per cento alla citata Soprintendenza.*

*Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali dei Presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati per la ricostruzione, senza pregiudicare interventi e risorse finanziarie già programmati e da programmare di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;*

- il comma 764 dell'art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (pubblicata in GU Serie Generale n. 303 del 29/12/2022 - Suppl. Ordinario n. 43) che dispone che il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1°agosto 2012, n.122, e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023;

Vista la propria ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012 con la quale sono state stabilite “Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n.135/2012” come da ultimo modificata dall'ordinanza n. 31 del 12 novembre;

Preso atto che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

Premesso che:

- con l'ordinanza n. 49 del 25 agosto 2016 per l'acquisizione del personale straordinario da assegnare alle amministrazioni colpite dal sisma nel territorio della regione Emilia-Romagna è stato affidato alla Società Manpower S.r.l. il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo stipulando l'Accordo Quadro RPI/2017/90 del 01/03/2017, per la fornitura del servizio fino al 31 dicembre 2018;
- ai sensi del dell'art. 106 comma 11 del decreto legislativo 50/2016, è stata disposta una proroga tecnica contrattuale, con atto RPI/2018/604 del 21/12/2018 del termine di scadenza del citato Accordo quadro al 16/06/2019

Richiamati il DPR 30.6.1965, n. 1124 recante “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, il Decreto

ministeriale di attuazione del 10/10/1985 e il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20/12/2019 in materia di INAIL, con particolare riferimento alla gestione per conto dello Stato;

Preso atto che:

- è stata presentata una denuncia di infortunio, in data 20/6/2018, per la dipendente SOGGETTO 1 I cui dati sono indicati nella scheda privacy allegata al presente atto;
- è pervenuta al Commissario delegato la richiesta assunta agli atti con protocollo 09.05.2023.0002884.E da parte della Direzione centrale rapporto assicurativo di INAIL inerente al rimborso di prestazioni economiche (spese di amministrazione per casi denunciati in gestione per conto dello Stato per l'anno di denuncia 2018 – codice INAIL 5401) per l'importo di € 1.217,00;
- la citata richiesta di INAIL prot. 09.05.2023.0002884.E informa altresì che sul proprio portale è disponibile la documentazione relativa alla richiesta di rimborso, documentazione acquisita con prot. CR.17.05.2023.0003065.E che si trattiene agli atti e che riepiloga il caso di infortunio sopra riportato;

Verificato che nell'anno 2018 risulta trasmessa ad INAIL una unica denuncia di infortunio e pertanto si conferma che il totale delle spese generali di amministrazione per i casi di infortunio denunciati ammonta ad € 1.217,00 ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e Finanze del 20/12/2019;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di liquidare a favore di INAIL Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro P.IVA: 00968951004 a somma complessiva di € 1.217,00;

Dato atto che il predetto importo complessivo di € 1.217,00 dovrà essere versato mediante accreditamento sul c/c aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato a "INAIL - ART.24 L. 843/1978" con le coordinate bancarie Codice IBAN: IT79P0100003245350200021058;

Dato atto che le spese derivanti dal presente atto saranno ricomprese nel Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, art.2 D.L. 74/2012 nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 comma 765 della Legge di Bilancio n. 197 del 29/12/2022, che ha dato atto che le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 e, a tal fine, è stata autorizzata la spesa di 9.505.000 milioni di euro per l'anno 2023;

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii;

## D E C R E T A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di prendere atto della richiesta di pagamento della somma di € 1.217,00 assunta agli atti con protocollo 09.05.2023.0002884.E da parte della Direzione centrale rapporto assicurativo di INAIL inerente il rimborso di prestazioni economiche (spese di amministrazione per casi denunciati in gestione per conto dello Stato per l'anno di denuncia 2018 – codice INAIL 5401);
- 2) di liquidare la somma di € 1.217,00 a favore di INAIL Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro P.IVA: 00968951004 mediante accreditamento sul c/c aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato a "INAIL - ART.24 L. 843/1978" con le coordinate bancarie Codice IBAN: IT79P0100003245350200021058;

- 3) di dare atto che alla spesa derivante dall'assunzione disposta col presente provvedimento si provvederà mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'art. art.2 D.L. 74/2012 nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 comma 765 della Legge di Bilancio n. 197 del 29/12/2022, cha ha dato atto che le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2023 nel limite di euro 9.505.000 e, a tal fine, è stata autorizzata la spesa di 9.505.000 milioni di euro per l'anno 2023.

Bologna,

Stefano Bonaccini  
*firmato digitalmente*